



Berna, dicembre 2009 / NAH

Spiegazioni relative all'ordinanza sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (OAPE)

1 Panoramica

La presente ordinanza sostituirà due ordinanze attualmente in vigore: l'ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (OASE, RS 852.11) e l'ordinanza del 3 luglio 2002 sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero (RS 191.2, la cosiddetta ordinanza sui turisti). Contiene disposizioni esecutive relative alla legge federale del 1° marzo 1973 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (LAPE).

È necessario un adeguamento a livello di ordinanza, poiché la legge è stata sottoposta a revisione. La LAPE contiene le norme della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (LASE, RS 852.1), nonché due nuove disposizioni, che istituiscono una base legale per l'ordinanza sui turisti, finora fondata direttamente sulla Costituzione e pertanto limitata nel tempo. La LASE è stata riveduta in un atto mantello (cfr. Legge federale del 20 marzo 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, FF 2009 1649). Le revisioni a livello di legge e di ordinanza entreranno in vigore simultaneamente.

La nuova ordinanza riprende in misura ampiamente invariata il diritto previgente. Le norme obsolete e superflue sono state soppresse; la struttura e la terminologia sono state modernizzate. Come novità, è codificata la prassi, attualmente disciplinata in una circolare, secondo cui la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese sostenute per assistere gli Svizzeri all'estero che necessitano di un aiuto sociale durante il loro soggiorno temporaneo in Svizzera. Entrambi i tipi di aiuto sociale (aiuto all'estero e aiuto al rimpatrio) sono presentati in modo chiaro. È codificata anche la procedura, da lungo praticata, per valutare lo stato di bisogno: dall'ordinanza risulta che per le prestazioni periodiche e uniche all'estero occorre stilare un bilancio preventivo conforme a determinati parametri. L'ordinanza chiarisce inoltre i criteri in base a cui una persona va aiutata all'estero o va «invitata» a ritornare in Svizzera (cfr. art. 11 LAPE). L'ordinanza sancisce pure i criteri più importanti attualmente impiegati per stabilire quando aiutare le persone con doppia cittadinanza. Per quanto riguarda questo e altri punti, l'ordinanza si ispira alle direttive del 1° maggio 2008 dell'Ufficio federale di giustizia concernenti l'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero, pubblicate su Internet¹.

Non è necessario procedere a una consultazione, poiché i Cantoni non sono toccati dalla revisione, indipendentemente dal fatto che in Svizzera il rimborso dell'aiuto immediato a

¹ Cfr. <http://www.bj.admin.ch> (alla voce Migrazione / Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero)

Svizzeri all'estero venga sancito nella legge (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061).

2 Spiegazione delle singole disposizioni

Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all'estero

Analogamente alla legge riveduta (LAPE), anche l'ordinanza è suddivisa in due parti. La prima parte riprende il contenuto dell'ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (OASE).

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Svizzeri all'estero

L'articolo riprende la definizione del vecchio diritto (cfr. art. 1 cpv. 1 OASE). Non occorre menzionare che l'immatricolazione è irrilevante (cfr. art. 1 cpv. 2 OASE). Sono considerati Svizzeri all'estero non soltanto le persone che hanno eletto domicilio all'estero, bensì anche quelle che risiedono all'estero da più di tre mesi, ad esempio per assolvere una formazione o per girare il mondo.

Art. 2 Doppi cittadini

Secondo l'articolo 6 LAPE i doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante di regola non beneficiano di un aiuto. Il capoverso 1 cita i criteri pratici più importanti sviluppati sotto il vecchio diritto per decidere se è preponderante la cittadinanza svizzera o quella estera. Il capoverso 2 riprende una regola del vecchio diritto (cfr. art. 8 OASE) e prevede che nei casi di emergenza venga concesso l'aiuto anche se non è ancora stata accertata la cittadinanza preponderante.

Sezione 2: Misure preventive

Art. 3

Il capoverso 1 riprende le misure previste dal vecchio diritto (cfr. art. 3 OASE). Il capoverso 2 disciplina la nuova competenza, che ora non spetta più al Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. art. 3 in combinazione con l'art. 42 OASE), bensì all'UFG, che dispone eventuali misure dopo aver consultato la rappresentanza svizzera in loco.

Sezione 3: Aiuto sociale all'estero

Art. 4 Principio

Conformemente alla prassi finora applicata, si distingue tra prestazioni uniche e periodiche. In entrambi i casi occorre stilare un bilancio preventivo conforme a determinati criteri. Gli articoli 6,7 e 8 OAPE sanciscono tali criteri e garantiscono un modo di procedere uniforme.

Art. 5 Diritto a prestazioni periodiche

L'aiuto sociale all'estero presuppone una situazione di bisogno ai sensi dell'articolo 5 LAPE. Una prestazione periodica entra in linea di conto soltanto se il saldo del bilancio preventivo da stilare è negativo secondo i criteri previsti nelle disposizioni seguenti (cpv. 1 lett. a). Inoltre il patrimonio liquidabile deve essere già stato utilizzato (cpv. 1 lett. b). Se il patrimonio non è o è difficilmente liquidabile, una prestazione è possibile dietro garanzia (cfr. art. 18 cpv. 2 OAPE). Inoltre, la persona deve essere radicata nello Stato di residenza, altrimenti è invitata a ritornare in Svizzera (cfr. art. 11 LAPE e art. 17 cpv. 5 OAPE). Per la valutazione di tale aspetto il capoverso 2 ricorre ai medesimi criteri applicati nella prassi attuale (cfr. art. 14 OASE e n. 3.6.3 delle direttive del 1° maggio 2008). Nell'ordinanza è sancita ex novo la regola secondo cui occorre una residenza pluriennale nel Paese in questione. Non è rilevante che il sostegno finanziario in determinati Paesi esteri sia più economico che in Svizzera (cpv. 2, cfr. art. 14 cpv. 1 OASE). Occorre invece verificare dove l'integrazione è maggiore e dove è più probabile riuscire ad acquisire un'indipendenza economica.

Art. 6 Spese riconosciute

Per le spese per l'economia domestica occorre osservare i criteri stabiliti dall'UFG: si parte da un importo fisso, determinato conformemente a quanto stabilito nell'articolo 8 OAPE (lett. a). Nel bilancio preventivo occorre inoltre considerare altre spese regolari, se necessarie, adeguate e comprovate (lett. b). Il capoverso 2 riprende il principio, figurante già nel vecchio diritto, secondo cui non sono assunti debiti (né interessi debitori; cfr. art. 23 cpv. 3 OASE). Sussistono circostanze speciali se i debiti sono stati contratti per spese necessarie, quali ad esempio pigioni, premi dell'assicurazione malattia o fatture ospedaliere non pagate (cfr. la decisione del Tribunale amministrativo federale del 25 agosto 2009 in re C-1610/2009 consid. 7).

Art. 7 Redditi computabili

Vanno considerati tutti i redditi realizzabili, tra cui figurano in particolare i redditi patrimoniali (p.es. interessi) e le prestazioni delle assicurazioni sociali (cfr. art. 5 cpv. 2 OASE). Il richiedente è tenuto a far valere pretese nei confronti di terzi (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. d OAPE); se necessario può essere aiutato (cfr. art. 15 cpv. 2 OAPE). Dato che per determinare le spese ci si basa sulle dimensioni dell'economia domestica, occorre tenere in debito conto anche i redditi di persone non aventi diritto all'aiuto che vivono nella stessa economia domestica (cfr. n. 2.5.3 delle direttive del 1° maggio 2008). Nel bilancio preventivo vanno prese in considerazione anche eventuali donazioni uniche.

Art. 8 Calcolo dell'importo per l'economia domestica e dell'importo non computabile del patrimonio

Come oggi, l'UFG fissa, in collaborazione con le rappresentanze e conformemente alle direttive COSAS, un importo per l'economia domestica per Paese (ed eventualmente per regione), in funzione delle dimensioni dell'economia domestica (cpv. 1 e 2, cfr. n. 8.2.7 delle direttive del 1° maggio 2008).

Come novità, l'ordinanza menziona la modalità con cui è fissato l'importo non computabile del patrimonio (finora: art. 5 cpv. 1 LAPE; cfr. n. 1.2.2 delle direttive del 1° maggio 2008).

Art. 9 Ammontare delle prestazioni periodiche

Il capoverso 1 fissa l'ammontare dell'aiuto periodico, che corrisponde al saldo negativo del bilancio preventivo. È fatta salva una riduzione o un'esclusione secondo l'articolo 21. Le prestazioni non sono concesse retroattivamente (cfr. art. 20 cpv. 2 OAPE e art. 23 cpv. 2 OASE). Il capoverso 2 disciplina l'importo riconosciuto a persone in case per anziani e istituti analoghi. Tale disposizione figurava già nel vecchio diritto (art. 12 cpv. 2 OASE). Conformemente alla prassi finora vigente, di norma sono assunti soltanto i costi per il soggiorno in un istituto pubblico.

Art. 10 Diritto a una prestazione unica

Anche questa forma di aiuto sociale all'estero presuppone una situazione di bisogno (cfr. art. 5 LAPE). Occorre di nuovo presentare un bilancio preventivo. La spesa unica è assunta se non può essere coperta con i redditi usuali, una volta dedotte le spese riconosciute, e non può essere sostenuta immediatamente attingendo al patrimonio. Questo è parimenti il caso quando un eventuale pagamento a rate graverebbe per molto tempo sulla persona. Se è disponibile un patrimonio, è possibile richiedere una garanzia (cfr. art. 18 cpv. 2 OAPE). Il capoverso 2 disciplina il rapporto tra le prestazioni periodiche e uniche all'estero.

Sezione 4: Aiuto sociale al rimpatrio

Art. 11 Diritto

Anche l'aiuto al rimpatrio è concesso soltanto a persone in stato di bisogno (cfr. art. 5 OAPE). Questa forma di assistenza presuppone che il richiedente non sia in grado di finanziarsi il rimpatrio in Svizzera (cpv. 1). Tale forma di aiuto è accordata se lo Svizzero all'estero intende eleggere domicilio in Svizzera (cpv. 2) e non presuppone che tale persona abbia già beneficiato all'estero di prestazioni periodiche o uniche (cpv. 3). Entrambi i requisiti figuravano già nel vecchio diritto (art. 2 OASE).

Art. 12 Ammontare delle prestazioni

Come previsto nella legge (art. 11 LAPE) sono assunte le spese di viaggio. Come finora, occorre scegliere la possibilità di viaggio più adeguata ed economica (cfr. art. 15 OASE). Inoltre, conformemente alla prassi attuale, è stabilito che l'aiuto indispensabile all'estero e all'arrivo in Svizzera è concesso, se necessario, fino a che il caso è assunto dal servizio sociale del Cantone di soggiorno. L'aiuto al momento dell'arrivo è necessario se lo Svizzero all'estero ritorna in Svizzera durante un fine settimana o in un giorno festivo. Se del caso, la Confederazione informa le autorità cantonali competenti (cfr. art. 25 OAPE).

Sezione 5: Procedura ordinaria

Art. 13 Richiesta

Come secondo il diritto vigente, di norma occorre presentare una richiesta (cpv. 1, cfr. art. 18 cpv. 1 OASE). La domanda può essere presentata oralmente o per iscritto, il che non è tuttavia più sancito espressamente. La richiesta va interposta presso la rappresentanza svizzera locale. Come finora, è possibile farsi rappresentare (cpv. 2, cfr. art. 18 cpv. 1 OASE). Se

sono richieste prestazioni periodiche, occorre presentare un bilancio preventivo (cpv. 3). Se l'aiuto sociale continua a essere necessario una volta trascorso il periodo previsto per il versamento delle prestazioni periodiche (cfr. art. 4 cpv. 2 OAPE), bisogna presentare per tempo una richiesta di rinnovo. Alla richiesta di prestazione unica va allegato un preventivo dei costi (cpv. 4).

Art. 14 Avvio d'ufficio di un procedimento

L'avvio d'ufficio di un procedimento continua a essere possibile (cfr. art. 19 OASE).

Art. 15 Obblighi del richiedente

Il capoverso 1 riunisce gli obblighi finora disciplinati in ordine sparso (cfr. art. 18 cpv. 1, art. 21, art. 20 cpv. 2, art. 26, art. 6 e art. 23 cpv. 1 OASE). Su domanda, il richiedente è aiutato a sbrigare le formalità e a far valere pretese nei confronti di terzi (cfr. cpv. 2).

Art. 16 Collaborazione della rappresentanza svizzera

Anche questa disposizione riprende per analogia il diritto vigente (cfr. art. 20 cpv. 2 e 3, art. 22, art. 25 cpv. 2 OASE). La consulenza e l'assistenza vanno fornite in loco, se necessario in vista dell'aiuto (p. es. nella ricerca di una scuola pubblica al posto della scuola privata frequentata finora) e se possibile (p. es. alla luce dei collegamenti stradali e di trasporto pubblico, dei mezzi di comunicazione o della situazione sul mercato del lavoro).

Art. 17 Decisione

Questa disposizione non comporta alcuna novità materiale (cfr. art. 14 LAPE, art. 24 OASE); stabilisce tuttavia che l'UFG, se necessario, accerta più approfonditamente la fattispecie. In casi urgenti e di rigore è possibile concedere prestazioni uniche senza disporre del preventivo dei costi. Se necessario, la prestazione può dunque essere erogata in maniera rapida e senza complicazioni. Nei casi di rigore è possibile anche una prestazione successiva. Secondo la giurisprudenza ciò è opportuno, ad esempio, se una persona ha effettuato una spesa unica indispensabile con l'aiuto di terzi o utilizzando la prestazione periodica, quando la situazione futura del richiedente peggiorerebbe notevolmente senza l'assunzione successiva dei costi o quando la decisione in merito all'assunzione dei costi è stata ritardata da circostanze non imputabili alla persona.

Art. 18 Condizioni e oneri

Tali regole figuravano già nel vecchio diritto (cfr. art. 13 cpv. 1 e 2 OASE).

Art. 19 Pagamento

Anche queste norme non sono nuove (cfr. art. 27 cpv. 1 e 2, nonché art. 12 cpv. 1 OASE).

Art. 20 Anticipi e inizio della prestazione

Il capoverso 1 figurava già nel vecchio diritto (cfr. art. 7 OASE). Il capoverso 2 precisa la normativa precedente, secondo cui l'aiuto non può essere concesso retroattivamente (cfr. art. 23 cpv. 2 OASE).

Art. 21 Riduzione ed esclusione delle prestazioni

Nei casi di cui all'articolo 7 LAPE le prestazioni possono non soltanto essere negate e soppresse, bensì – se lo impone il principio di proporzionalità – anche semplicemente ridotte (cpv. 1). In caso di prestazioni periodiche e infrazioni lievi è ad esempio possibile ridurre soltanto la somma per le piccole spese. In casi gravi è tuttavia possibile anche un'esclusione totale delle prestazioni.

Analogamente a quanto stabilito già nella vecchia ordinanza, il capoverso 2 sancisce espressamente un caso, importante nella prassi, di rifiuto di fornire una cooperazione ragionevolmente esigibile conformemente all'articolo 7 lettera e LAPE: in particolare, sussiste un motivo di riduzione o addirittura di esclusione se la persona si rifiuta di accettare un lavoro ragionevolmente esigibile (cfr. art. 10 OASE).

Secondo il capoverso 3 è possibile sanzionare soltanto la persona che ha violato i propri obblighi. Le sanzioni non devono toccare altri familiari assistiti (cfr. art. 11 OASE).

Se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 LAPE è inoltre possibile esigere il rimborso delle prestazioni già fornite.

Art. 22 Rimborso

Tale disposizione riprende e riformula con maggiore chiarezza il vecchio diritto sulla valuta determinante (cfr. art. 35 OASE).

Art. 23 Conteggio

La procedura relativa ai conteggi resta invariata (art. 28 OASE).

Art. 24 Collaborazione delle società di soccorso

Secondo l'articolo 4 LAPE, la Confederazione può sostenere con sussidi o in altro modo le organizzazioni che aiutano gli Svizzeri all'estero. La legge prevede inoltre che le rappresentanze svizzere possono avvalersi della collaborazione delle società svizzere di soccorso. L'articolo 24 dell'ordinanza precisa la procedura in tale caso: l'UFG va informato dei compiti svolti dall'organizzazione, i cui organi sottostanno all'obbligo del segreto. Entrambe le norme figuravano già nel vecchio diritto (cfr. art. 29 e 30 OASE).

Sezione 6: Procedura in casi d'emergenza

Art. 25

Come il diritto vigente, il capoverso 1 consente l'aiuto immediato (finora: «temporaneo») in casi d'emergenza (cfr. art. 25 OASE). Come finora, è competente la rappresentanza svizzera all'estero.

La disposizione riguarda in particolare il contributo ai costi di sostentamento («aiuto transitorio»). Tuttavia, è possibile anche l'assunzione di una spesa unica urgente necessaria per il sostentamento. A differenza di quanto previsto per gli anticipi (cfr. art. 19 OAPE), deve sussistere un caso d'emergenza che richiede un intervento immediato in loco. L'aiuto transitorio è detratto da prestazioni periodiche approvate successivamente dall'UFG nella procedura ordinaria. Come finora (cfr. art. 25 OASE), la rappresentanza deve quindi motivare la sua

decisione dinanzi all'UFG (art. 15 cpv. 4 OAPE).

Se si tratta di una spesa unica urgente è possibile rinunciare a esigere un preventivo dei costi; non è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell'UFG.

Tale disposizione codifica i principi di una prassi applicata da parecchi anni e avviata da una decisione del Tribunale federale (non pubblicata, DTF 2A.222/1993 del 28 giugno 1995). Secondo tale sentenza, la Confederazione è responsabile degli Svizzeri all'estero che si trovano in una situazione di bisogno e necessitano di aiuto durante un soggiorno temporaneo in Svizzera. L'aiuto necessario è tuttavia fornito dai servizi sociali in loco. La Confederazione si assume i costi sopportati dal Cantone. Finora le procedure sono state disciplinate soltanto mediante circolari redatte dopo aver consultato i Cantoni; l'ultima circolare dell'UFG risale a febbraio 2008.

L'ordinanza stabilisce che secondo il diritto federale in tali casi sussiste il diritto all'aiuto necessario da parte del Cantone di soggiorno.

Si presuppone uno stato di bisogno ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS; RS 851.1). Secondo tale disposizione, «se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo». Per chiarire tale analogia, l'ordinanza utilizza una terminologia analoga. Si presuppone inoltre che la persona sia uno Svizzero all'estero ai sensi dell'articolo 1 OAPE, che si trovi in una situazione di bisogno secondo l'articolo 5 LAPE e che nella situazione attuale avrebbe diritto all'aiuto anche all'estero (cfr. art. 4 segg. OAPE).

L'importo dell'aiuto immediato è retto dalle norme vigenti nel Cantone di soggiorno. L'aiuto immediato comprende anche la consulenza e l'assistenza necessarie. La procedura relativa all'emanazione della decisione è retta dal diritto cantonale.

Sezione 7: Collaborazione con i Cantoni

Art. 26 Informazione

Tale disposizione corrisponde all'articolo 16 OASE.

Art. 27 Rimborso da parte della Confederazione

Come finora, i costi sono rimborsati ai Cantoni in due casi:

Capoverso 1: al Cantone di soggiorno sono rimborsati i costi dell'aiuto sociale per il rimpatrio sostenuti nei primi tre mesi (cfr. art. 3 LAPE). Il termine di tre mesi decorre, come finora, dal giorno dell'entrata in Svizzera (cfr. art. 2 e 32 OASE). Ciò vale anche se la Confederazione si assume i costi al momento dell'arrivo (cfr. art. 12 lett. c OAPE). Non è rilevante se la persona è ritornata in Svizzera con o senza l'aiuto della Confederazione.

Capoverso 2: i costi per l'aiuto immediato per Svizzeri all'estero in stato di bisogno che soggiornano temporaneamente in Svizzera sono rimborsati al Cantone di soggiorno che ha dovuto assistere la persona in questione (cfr. art. 25 cpv. 2 OAPE e la circolare ai Cantoni ivi menzionata). Il rimborso presuppone che al momento dell'emergenza la persona sia uno Svizzero all'estero ai sensi dell'articolo 1 OAPE e si trovi in situazione di bisogno ai sensi dell'aiuto sociale per Svizzeri all'estero. Ciò non è il caso se la persona o un terzo può rimborsare immediatamente o in tempo utile i costi assunti dal Cantone. Se la persona aiutata può rimborsare a rate, non sussiste alcun deficit che deve essere assunto dalla Confedera-

zione. Il pagamento a rate è tuttavia esigibile soltanto per un periodo limitato². I dettagli in merito alla procedura per il conteggio continuano a essere disciplinati mediante circolare.

Il capoverso 3 stabilisce che non sono pagate spese amministrative; la disposizione riprende la versione francese dell'articolo 32 capoverso 2 OASE.

Capitolo 2: Prestiti a cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero che si trovano nel bisogno

La seconda parte dell'ordinanza riprende il contenuto dell'ordinanza del 3 luglio 2002, limitata nel tempo, sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero (RS 191.2, la cosiddetta ordinanza sui turisti). Ora la legge disciplina chi ha diritto a questa forma di aiuto e per quali scopi sono accordati anticipi (nel caso dei quali si tratta, giuridicamente, di prestiti); non occorre ripeterlo nell'ordinanza (cfr. art. 22a e 22b LAPE).

Art. 28 Richiesta

Come finora, la richiesta va presentata presso la rappresentanza svizzera competente per il luogo di soggiorno (cfr. art. 4 dell'ordinanza sui turisti).

Chi necessita di un anticipo deve nominare un garante. A differenza di quanto prevede il diritto vigente, tale requisito vale in generale e non soltanto nei casi di competenza dell'UFG (cfr. art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza sui turisti).

Art. 29 Reiezione della richiesta

L'aiuto immediato ai turisti è sussidiario e viene concesso soltanto se non è altrimenti possibile un aiuto rapido (cfr. art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sui turisti). Può essere rifiutato in particolare se la persona non ha rimborsato anticipi concessi in precedenza (cfr. art. 8 dell'ordinanza sui turisti).

Art. 30 Ammontare dell'anticipo

Tale disposizione apporta piccole precisazioni rispetto al vecchio diritto: gli anticipi non sono concessi sotto forma di importi forfettari. Occorre invece accertare in ogni caso quale importo è assolutamente necessario per raggiungere lo scopo ammissibile secondo l'articolo 22b della legge. Secondo il capoverso 2, per l'aiuto transitorio secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettera b si intende sempre un viatico minimo (cfr. art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sui turisti). Secondo l'articolo 22b lettera c LAPE le spese mediche e ospedaliere comprendono anche i costi per i medicinali necessari all'estero e durante il viaggio di ritorno (cpv. 3).

Art. 31 Competenza

Tale disposizione riprende il vecchio diritto (art. 5 dell'ordinanza sui turisti) con un'impostazione leggermente diversa: l'ordinanza del Consiglio federale non designa più come compe-

² Cfr. sentenza C-1261/2006 del Tribunale amministrativo federale del 19.01.2009, consid. 5.3: un credito va estinto, se la sua durata di rimborso è superiore a quattro anni.

tente la Sezione Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero, bensì l'Ufficio (cfr. art. 7. cpv. 1 lett. d Org-DFGP, RS 172.213.1) e ne disciplina l'organizzazione interna.

Art. 32 Pagamento

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 6 dell'ordinanza sui turisti. Analogamente all'articolo 7 dell'ordinanza sui turisti, il capoverso 2 stabilisce che il pagamento è effettuato soltanto dietro impegno di rimborso.

Art. 33 Rimborso

Tale disposizione corrisponde all'articolo 10 dell'ordinanza sui turisti. Va da sé che il pagamento avviene soltanto contro ricevuta.

Capitolo 3: Legittimazione attiva dell'UFG

Art. 34

Come finora, l'UFG ha il diritto di intentare un'azione nei confronti dei parenti e dei genitori obbligati ad assistere il richiedente rispettivamente secondo l'articolo 328 CC e gli articoli 276 segg. CC, se l'aiuto sociale provvede al mantenimento dell'avente diritto (cfr. art. 33 OASE).

La disposizione finora contenuta nell'ordinanza, secondo cui i ricorsi possono parimenti essere presentati alla rappresentanza svizzera competente, non è più necessaria, poiché tale possibilità risulta già dall'articolo 21 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione del diritto previgente

L'OASE e l'ordinanza sui turisti sono abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.

Art. 36 Entrata in vigore

Il Consiglio federale porrà in vigore la nuova ordinanza simultaneamente alla legge riveduta.